



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

“Paese dell’Ossidiana”

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI SOGGETTI COMMERCIALI NON PROFESSIONISTI (HOBBISTI E OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 21.12.2022

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo esclusivo di tutelare l'esercizio dell'attività di vendita occasionale delle opere dell'ingegno a carattere creativo da parte di soggetti non professionisti di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D. Lgs 114/1998, (hobbisti e operatori del proprio ingegno).

Art. 2 - Ambito soggettivo

Si intendono per soggetti non professionisti:

- hobbisti: le persone fisiche che realizzano le opere descritte nell'articolo seguente a scopo di vendita, occasionale durante i mercati o manifestazioni paesane i quali non esercitano alcuna attività commerciale o artigianale e non sono iscritti ad alcun albo o registro, ad eccezione del registro comunale hobbisti;
- le persone fisiche che realizzano in modo non professionale, opere di modico valore di cui all'art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998, derivanti dall'impiego prevalente del lavoro manuale e che sono il frutto della propria creatività e ingegno, a valenza artistica e/o innovativa, senza vincolo di subordinazione e senza l'ausilio di una stabile organizzazione di mezzi, per esporle, venderle o scambiarle occasionalmente durante manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati periodici.

Art. 3 - Ambito oggettivo

I soggetti non professionisti possono vendere le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo come individuate dall'articolo 2575 del codice civile, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, senza l'ausilio di una stabile organizzazione in serie limitata e di modico valore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: i lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e similari.

Gli oggetti esposti al pubblico non possono avere un valore unitario superiore ad € 250,00 (duecentocinquanta) per un valore complessivo della merce esibita non superiore ad € 1.000,00 (mille).

Non rientrano nella categoria delle creazioni non professionistiche l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la vendita degli oggetti sottoelencati:

- esplosivi e armi;
- oggetti preziosi;
- distillati alcolici;
- prodotti alimentari;
- oggetti sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004);
- oggetti che, per stato di conservazione e genere, siano ritenuti non idonei a valorizzare qualitativamente il mercato periodico e/o la manifestazione paesana.

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio della vendita occasionale

L'iscrizione nel registro dei soggetti non professionisti del Comune è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e del D.Lgs. 59/2010;
- possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.

Al termine dell'istruttoria l'Ufficio Amministrativo rilascia al soggetto non professionista un tesserino da esibire a richiesta delle autorità preposte.

Art. 5 - Requisiti fiscali per l'iscrizione nel registro comunale dei soggetti non professionisti

Possono richiedere l'iscrizione nel registro dei soggetti non professionisti coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c 2, della Legge 30/2003, ossia un reddito minimo annuo non superiore a euro 5.000,00 derivante dalla vendita delle proprie creazioni.

In tale caso non è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, l'apertura di una partita IVA, né l'iscrizione nella gestione separata INPS.

Restano fermi tutti gli altri obblighi fiscali.

Art. 6 - Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale

Qualora ricorrano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, i soggetti interessati possono fare istanza al Comune di Pau utilizzando gli appositi modelli precompilati, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro degli soggetti non professionisti, che sarà aggiornato in occasione dell'accoglimento di ogni istanza di iscrizione.

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dall'Ufficio Amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo dell'ente.

All'istanza di iscrizione devono allegarsi:

- elenco completo degli oggetti che intendono vendere occasionalmente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara *“di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell'art. 4, comma 2, lettera h, del D.Lgs. n. 114/1998”*.

Possono partecipare ai mercati e/o manifestazioni previste nel Comune coloro che siano iscritti nel registro soggetti non professionisti di qualsiasi Comune.

Il tesserino del soggetto non professionista abilita all'esercizio del commercio ambulante occasionale per non più di trenta giornate in un anno solare, ogni giorno di presenza è vistato nel medesimo da parte degli operatori addetti al controllo.

L'istanza è soggetta all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (n. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una da apporre sulla presente domanda e una da presentare al momento del rilascio del tesserino)

Il registro tenuto presso il Comune sarà aggiornato in occasione del rilascio di ogni tesserino.

L'iscrizione non è necessaria qualora il soggetto non professionista sia iscritto nel registro di altri Comuni.

Art. 7 - Validità dei tesserini

Il tesserino ha validità annuale ed è rinnovato su richiesta dell'interessato. Esso autorizza, nei limiti degli spazi disponibili, ad occupare il suolo pubblico in occasione di manifestazioni, feste o mercati periodici anche appositamente dedicati.

Art. 8 - Partecipazione a mercati manifestazioni e festività

I soggetti non professionisti potranno partecipare, quali spuntisti, ai mercati periodici, occupando gli spazi degli assegnatari assenti. In occasione delle festività o ricorrenze gli spazi disponibili saranno assegnati, a richiesta, prioritariamente ai titolari di partita IVA e per la parte residuale ai soggetti non professionisti secondo l'ordine di arrivo della domanda.

Art. 9 - Disposizioni finali

I soggetti non professionisti devono rispettare la disciplina inerente all'esposizione dei prezzi al pubblico.

La presenza nei mercati non dà titolo ad alcuna preferenza in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi pubblici.

I soggetti non professionisti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dettate dai regolamenti per gli aspetti igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana.

Per quanto non specificamente richiamato nel presente disciplinare, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente.